

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI CITTADINI

n. CIG 56536882EE

SOMMARIO

SEZIONE I – MODALITA' DELLA PROCEDURA

ART. 1 – PREMESSA

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 3 – DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

ART. 4 – OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

ART. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

ART. 8 – AGGIUDICAZIONE

ART. 9 – SUBCONCESSIONE

ART. 10 - SCADENZA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 11 – GARA

ART. 12 - CONTRATTO E SPESE DI PROCEDURA

ART.13 - FALLIMENTO

ART. 14 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE

ART. 15 – INFORMAZIONI

MODALITA' DELLA PROCEDURA

Art. 1 – PREMESSA

Il servizio di illuminazione votiva consiste nella gestione e manutenzione nei cimiteri cittadini delle lampade votive e degli impianti connessi, nonché la relativa installazione e allacciamento, a favore di chiunque ne faccia richiesta, dietro pagamento delle tariffe comunali, come meglio precisato nell'art. 4 dello schema di contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2013 05174/064 in data 18 dicembre 2013.

L'affidamento della concessione avverrà ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs 163/2006 e alla presente procedura non è applicabile il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. se non per gli articoli espressamente richiamati negli atti di gara.

L'affidamento della concessione avrà luogo con il sistema della procedura aperta di cui all'articolo 55 del D. Lgs 163/2006 e in osservanza del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 10 settembre 2012 (mecc. 201108018/003) esecutiva dal 24 settembre 2012 ed in analogia a quanto indicato all'articolo 83 del D. Lgs. 163/2006 per la valutazione dell'offerta.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Oggetto della concessione è l'affidamento del servizio di illuminazione votiva delle tombe, cappelle, loculi, ossari e tutti gli altri sepolcri esistenti e costruendi nei cimiteri del Comune di Torino MONUMENTALE - PARCO - ABBADIA - SASSI - CAVORETTO. Il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione dell'impianto elettrico (costituito da n. 72.074 lampade) secondo le modalità indicate nello schema di contratto di servizio, che costituisce prestazione accessoria rispetto alla gestione. I lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria potranno essere svolti direttamente dal concessionario se in possesso dei requisiti, o se privo, da un sub affidatario dotato di qualificazione di qualità AE28 e in conformità con il DM 37/2008.

2. Saranno a carico del concessionario i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, egli se ne assumerà ogni e qualsiasi onere, ivi compresi quelli che si rendano necessari a seguito delle esumazioni periodiche che si verificano nei campi a sterro, sollevando il Comune e AFC Torino S.p.A., gestore dei servizi cimiteriali, da qualsiasi responsabilità da cui possa derivare azione legale da parte di terzi in relazione ai lavori di cui sopra. La concessione si intende estesa anche ai futuri eventuali ampliamenti dei cimiteri, fatta salva la facoltà del Comune di espletare una nuova gara per l'ampliamento della concessione laddove ciò sia maggiormente vantaggioso per l'Ente o ricorrano presupposti di legge.

3. E' concesso in uso al concessionario un locale di proprietà della Città nel Cimitero Monumentale ed uno nel Cimitero Parco da adibire ad uffici per il ricevimento del pubblico e due aree, una al cimitero Monumentale e uno al Cimitero Parco ad uso magazzino, come evidenziati nelle piante allegate al contratto di servizio; dette aree dovranno essere attrezzate con idonee strutture precarie a cura e spese del concessionario

Art. 3 - DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

1. La durata del servizio è prevista in anni 10 con decorrenza dalla data di stipula della convenzione per la disciplina della concessione, o dalla eventuale consegna anticipata, facendo salva la facoltà, per il Comune di Torino, di recedere anticipatamente dalla concessione in caso di individuazione di nuove modalità di gestione del servizio e secondo le previsioni dello schema di contratto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2013 05174/064 in data 18 dicembre 2013.

2 Allo scadere del termine sopra indicato la gestione del servizio di cui all'articolo 1 potrà essere svolta direttamente dal concedente, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia, o da altro soggetto, nel rispetto delle normative vigenti, senza alcun vincolo nei confronti del soggetto concessionario.

3 Il servizio è prestato alle condizioni economiche specificate all'articolo 18 dello schema di contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2013 05174/064 in data 18 dicembre 2013.

4. Il valore a base d'asta è pari ad Euro 3.459.550,00 IVA esclusa, calcolato sulla base dei canoni da riscuotersi per abbonamenti Euro 16,00 x il numero delle lampade attive 72074 x 30% (valore minimo dell'offerta) per anni 10.

L'equilibrio economico finanziario della concessione del servizio nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 163/06, è in ogni caso garantito dal valore della concessione, nonché dalle potenzialità della gestione del servizio nel suo complesso. Resta a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione nel suo complesso e nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

La durata decennale tiene conto dell'equilibrio economico- finanziario complessivo della gestione, in considerazione del fatto che al precedente gestore è riconosciuto, a carico del concessionario subentrante, un indennizzo pari al valore residuo non ammortizzato degli investimenti effettuati, il cui importo pari ad euro 302.281,04. Il gestore subentrante, entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di corrispondere alla Città tale indennizzo che lo riverserà immediatamente al concessionario uscente; a garanzia di tale obbligo, egli è tenuto a prestare idonea garanzia fideiussoria per l'intero ammontare del citato indennizzo, a beneficio della Città.

Art.4 - OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

I concorrenti dovranno effettuare un sopralluogo all'interno di almeno uno dei cimiteri Parco o Monumentale, al fine di prendere cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possono incidere nella gestione del servizio. Per procedere al sopralluogo i concorrenti dovranno concordare un appuntamento con il Servizio no-profit e vigilanza cimiteri, contattando il numero telefonico 0114422446.

Il sopralluogo dovrà essere compiuto da parte del titolare, del legale rappresentante, del direttore tecnico o di altra persona incaricata mediante procura speciale.

Art. 5- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Soggetti ammessi a partecipare

Possono partecipare alla procedura i soggetti indicati all'art. 34 del D.Lgs n. 163/2006. E' ammessa la partecipazione di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D.Lgs 163/2006, anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D.Lgs.

Sono escluse dalla procedura le imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di concessione, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I soggetti che intendono partecipare dovranno presentare, entro il termine stabilito nel bando di gara la seguente documentazione contenuta in plico sigillato:

1. istanza di ammissione alla procedura in bollo, indirizzata al Sindaco della Città di Torino sottoscritta dal legale rappresentante, e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in lingua italiana, contenente le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi dell'articolo 38 comma 3 D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili:

a) iscrizione ad una Camera di Commercio con le seguenti indicazioni: natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, codice fiscale e partita IVA nonché le generalità degli amministratori e legali rappresentanti;

b) inesistenza delle circostanze previste dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006;

c) inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs 159/2011 e s.m.i. (disposizioni antimafia);

d) di non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante che negli ultimi tre

anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della L. 190/2012);

e) di conoscere e accettare le condizioni tutte che regolano la concessione previste nello schema di contratto di servizio, approvato con deliberazione consiliare mecc. n. 2013 05174/064 in data 18 dicembre 2013;

f) impegno ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente concessionario, compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzativo e di manodopera previste.

h) di impegnarsi al rispetto del codice etico della Città (allegato n. 2 al Regolamento per la Disciplina dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 n. mecc. 2011 8018/003).

i) che l'offerta è stata determinata tenendo conto degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto;

l) (in alternativa) a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato autonomamente offerta; oppure c) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

I partecipanti dovranno inoltre comunicare:

- indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 del D.Lgs 163/2006;
- il numero telefonico ed il numero di fax;
- numeri di posizione INPS e INAIL, indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali e dell'Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL occorrerà indicare

quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa nonché il contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti ed il loro numero;

- numero della partita IVA;
- codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre indicate nell'ultima dichiarazione IVA);
- indicazione della sede del servizio principale competente, indirizzo, n. telefonico, e-mail e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;

2. Dichiarazione validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente concernente il possesso del requisito specifico di capacità tecnica, ed in particolare:

- avere un fatturato relativo ai servizi di illuminazione votiva e/o Cimiteriali realizzato dall'impresa negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando non inferiore all'importo posto a base di gara.
- di aver gestito ininterrottamente per almeno tre anni, il servizio di illuminazione votiva e/o servizi cimiteriali per conto di P.A., in comuni di dimensioni anagrafiche non inferiori a 100.000 abitanti e con un numero di cimiteri non inferiore a 3 (tre).

Nella dichiarazione dovranno essere indicati gli enti presso cui sono stati effettuati i servizi, i periodi e i relativi importi. In caso di partecipazione in ATI, l'impresa capogruppo dovrà possedere i requisiti in maniera maggioritaria.

3. Attestazione rilasciata da un dipendente di questa amministrazione, dalla quale risulti che il titolare, il legale rappresentante o altra persona appositamente incaricata, abbia effettuato personalmente un sopralluogo all'interno di almeno uno dei Cimiteri Cittadini, al fine di prendere cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possono incidere nella gestione del servizio.

4. ricevuta comprovante il versamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (istruzioni in vigore dal 1° maggio 2010 contenute sul sito Internet: www.avcp.it);

5. cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo netto presunto della Concessione di euro 69.191,00=.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000, ovvero la dichiarazione

di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema; per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve dichiarare, il possesso del requisito, o documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia può essere costituita con le modalità di cui all'art. 75, commi 2 e 3, del D.Lgs.163/2006 e con le modalità indicate per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 8. La garanzia, deve essere corredata da:

- a) impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Città, nel corso della procedura;
- b) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e 23 dello schema di contratto di servizio;
- c) previsione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del c.c. e la previsione dell'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Civica Amministrazione.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini previsti all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora non fosse possibile perfezionare l'affidamento per fatto del gestore, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

6. relazione tecnica, in busta chiusa sigillata sottoscritta dal legale rappresentante, relativa alle modalità di gestione del servizio di illuminazione votiva, di massimo numero 20 cartelle, da redigersi secondo i criteri di cui al successivo articolo 6.1;

7. l'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante, in busta sigillata, secondo i parametri indicati al successivo articolo 6.2.

I concorrenti, relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti dal presente articolo, possono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs 163/2006.

Nel caso in cui la richiesta di partecipazione alla procedura venga presentata da un raggruppamento temporaneo, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.

Ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

La Città, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 163/2006, si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.Lgs 163/2006 di richiedere integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa, l'offerta, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 dovrà:

- essere congiunta;
- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Inoltre, nel caso in cui sia un consorzio a partecipare alla gara, l'offerta dovrà indicare quale tra i soggetti consorziati eseguirà la concessione e la medesima dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Città, nonché nei confronti dell'eventuale sub affidatario e dei fornitori.

Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

È vietata l'associazione in partecipazione.

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'Amministrazione escluderà dalla partecipazione alla presente procedura i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. 163/2006 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta,

per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta tecnica ed economica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Nessun rimborso o compenso spetterà ai concorrenti per le eventuali spese sostenute in dipendenza della presente procedura.

Art. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte pervenute saranno esaminate dalla commissione aggiudicatrice la quale attribuirà i punteggi, sulla scorta degli elementi di giudizio rilevabili dalla documentazione presentata in merito al progetto di concessione del servizio e all'offerta economica, tenendo conto dei seguenti criteri di attribuzione del punteggio massimo:

Punteggio massimo 100 = Punteggio offerta tecnica + Punteggio offerta economica

Punteggio massimo offerta tecnica: 40

Punteggio massimo offerta economica: 60

Art. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

6.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

L'offerta tecnica sarà valutata tenendo conto del progetto tecnico esplicativo delle modalità tecniche ed organizzative con cui si intende gestire il servizio. La relazione tecnica dovrà indicare:

1. le modalità tecniche ed organizzative di erogazione del servizio (max punti 18): in particolare
 - completezza e coerenza dell'esposizione progettuale max punti 5
 - attivazione di un sito informativo dedicato max punti 4
 - modalità e messa a disposizione della Città dell' applicativo dedicato,
di cui all'art. 13 dello schema di contratto, descrizione e funzionalità max punti 4
 - proposte innovative max punti 5
2. i tempi di intervento rispetto alle richieste di manutenzione degli utenti (punti 6), in particolare:
 - da uno a tre giorni lav. Punti 6
 - fra i tre e i cinque giorni lav. Punti 4

sopra i cinque

punti 1

3. la composizione del personale impiegato nel servizio, distinto per qualifica e mansione (max punti 3), in particolare il punteggio sarà assegnato con riferimento alla dotazione, alle mansioni e alle competenze del personale impiegato nel servizio.
4. le attrezzature ed i materiali impiegati per lo svolgimento del servizio (max punti 3)
5. l'eventuale impiego di personale svantaggiato, specificando il numero di addetti, la qualifica ed il servizio nel quale viene impiegato (max. punti 2);
6. istituzione e localizzazione dell'ufficio, dotazioni, modalità operative con cui si intende gestire (max punti 8), in particolare

orari di apertura al pubblico

max punti 2

dotazioni informatiche

max punti 2

modalità gestione reclami

max punti 4

I punteggi relativi all'offerta tecnica per i criteri n. 1-3-4-5-6 risulteranno dalla media dei punteggi discrezionali assegnati dai singoli Commissari.

Il punteggio per il criterio n. 2 sarà assegnato in base alla disponibilità a offrire gli interventi richiesti dall'utenza e secondo la tabella sopra indicata. Il relativo punteggio sarà sommato a quelli relativi agli altri criteri.

6.2 Criteri di valutazione dell'offerta economica

Le offerte economiche saranno valutate sulla base del maggior corrispettivo di concessione offerto, espresso in termini percentuali da riconoscere al Comune a titolo di compartecipazione sui canoni di abbonamento riscossi in ciascun anno.

Al fine del calcolo dell'offerta più conveniente verrà utilizzato il canone di concessione annuo base pari a € 345.955,00.

Si applicherà la seguente formula:

$$V(a) = Ra / R_{max} * 60 \text{ (punteggio massimo)}$$

dove:

Ra = valore offerto dal concorrente **a**

Rmax = valore dell'offerta più conveniente

V(a)= punteggio ottenuto dal concorrente **a**

Resta inteso che il valore del canone annuo e delle tariffe sarà determinato come previsto dagli articoli 17 e 18 dello schema di contratto di servizio.

Art. 8 –AGGIUDICAZIONE

In analogia a quanto previsto dagli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 163/2006 la concessione del servizio sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ottenendo il miglior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti per ogni criterio di valutazione sia tecnico sia economico.

In caso di parità di punteggio complessivo fra due o più offerte, l'Amministrazione procederà a richiedere ai legali rappresentanti dei concorrenti di effettuare un rilancio competitivo sul criterio di valutazione dell'offerta economica individuato nel precedente paragrafo (6.2). In caso di ulteriore pareggio l'Amministrazione procederà al sorteggio.

L'Amministrazione si riserva di procedere, in analogia a quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, alla valutazione della congruità delle offerte.

La procedura sarà valida anche con una sola offerta; in tal caso l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, di non procedere ad aggiudicazione se l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione avverrà sotto la condizione che l'operatore economico aggiudicatario non sia incorso in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.

L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dichiarati in sede di gara, nonché alla presentazione di polizza fideiussoria a garanzia dell'indennizzo dovuto al gestore subentrante per un importo pari ad Euro 302.281,04=.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'IVA, con le modalità di cui all'articolo 23 del contratto di servizio.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Città, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva verrà restituita al concessionario alla scadenza del contratto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto formale la Città potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con lo stesso, a maggiori spese di questo, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione

provvisoria o definitiva. In caso di inadempimento delle condizioni contrattuali, si applicano gli articoli 22 e seg. del contratto di servizio.

A seguito del riscontro positivo delle verifiche di cui sopra e della presentazione della documentazione richiesta, la Stazione Appaltante inviterà l'aggiudicatario alla stipula del contratto di concessione del servizio che avverrà mediante atto pubblico informatico.

Art. 9 – SUBAFFIDAMENTO

1. Pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 del codice civile è vietata la cessione totale o parziale del contratto.

2. Il Soggetto concessionario potrà procedere, previo assenso del concedente, a subaffidare nei limiti del bando di gara parti del servizio e/o attività e servizi connessi all'oggetto della concessione ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea in materia. L'Affidatario qualora abbia dichiarato in sede di gara di voler subaffidare alcune prestazioni, nel limite del 30% dell'importo a base di gara (previsto nel bando di gara), dovrà provvedere al deposito dei relativi contratti di sub affidamento, presso la Città, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni. Al momento del deposito del contratto di sub affidamento, l'affidatario dovrà anche trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subaffidatario dei requisiti prescritti dal Codice dei contratti e relativo Regolamento di attuazione per la categoria di opere da eseguire nonché dichiarazione del subaffidatario stesso attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 D.Lgs.163/2006. È fatto obbligo all'Affidatario di trasmettere, entro venti giorni da ciascun pagamento effettuato nei confronti degli eventuali subaffidatari, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati agli stessi, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in sub affidamento non potrà formare oggetto di ulteriore sub affidamento.

4. In ogni caso il concessionario è tenuto a trasmettere alla Città copia dei capitolati entro il termine di quindici giorni dalla stipulazione del contratto; inoltre, il concessionario si impegna ad acquisire copia della polizza assicurativa RCT accesa dai terzi aggiudicatari e ne attesta la conformità agli obblighi ivi previsti, inviando copia di tale attestazione alla Città entro il termine di quindici giorni dalla vigenza dei suddetti contratti di sub affidamento.

5. Il concessionario rimane unica responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidate.

6. Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra il concessionario e i subaffidatari e/o i fornitori. Divergenze e accordi tra il concessionario e questi ultimi non danno diritto alcuno ai subaffidatari e/o ai fornitori di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.

ART. 10 SCADENZA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate alla Città di Torino, presso il Protocollo Generale del Comune di Torino, piazza Palazzo di Città 1 (orario di apertura 8.30-16.00 dal lunedì al venerdì), entro e non oltre le ore ____ del _____, in plico chiuso debitamente sigillato con nastro adesivo trasparente a garanzia dell'intangibilità della sottoscrizione e controfirmato sui lembi di chiusura con l'indicazione del mittente e recante la dicitura "Bando per la concessione del servizio di illuminazione votiva". All'interno del plico vi saranno le buste contenenti tutta la documentazione come indicato all'articolo 5. Il soggetto presentatore che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo presso il Protocollo Generale, entro la scadenza.

ART.11 – GARA

La gara verrà espletata in seduta pubblica il _____ 2014 alle ore ____ presso la sede dell'ufficio _____, per l'esame della documentazione. Successivamente in seduta riservata si procederà all'esame della documentazione offerta tecnica. All'esito si convocherà una nuova seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche.

Tutta la procedura sarà preceduta dalla nomina della commissione di valutazione delle offerte che avverrà dopo il termine di scadenza della consegna delle offerte.

Art. 12 – CONTRATTO E SPESE DI PROCEDURA

Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti sono a carico dell'aggiudicatario, comprese quelle di pubblicazione.

L'aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi al Servizio Contratti, entro il termine da questi stabilito, per i seguenti adempimenti:

- deposito spese contrattuali;
- sottoscrizione concessione.

La stipulazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione alla concessione dei locali presso il Cimitero Monumentale da parte del Ministero per i beni e le attività Culturali ai sensi dell'art. 57 bis del D.lgs. 42/2004.

Art. 13 – FALLIMENTO

L'impresa concessionaria si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa. In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa concessionaria, la concessione si intende senz'altro revocata e la Città provvederà a termini di legge.

Art. 14 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 15 – INFORMAZIONI

Eventuali informazioni e chiarimenti in merito al contenuto del capitolato potranno essere richiesti ai seguenti nr. telefonici: 0114422446 -0114422797

Torino,

Il Responsabile del procedimento

Dr. Renzo Mora

(firmato in originale)